





NUOVO REGOLAMENTO FPC



Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere **TUTTE** le attività formative in modalità **E-Learning**

OBBLIGO FPC		CFP per triennio
AMBITO SOGGETTIVO	AMBITO OGGETTIVO	
<p>ISCRITTI all'Albo anche se SOSPESI dall'esercizio della professione Art. 1, comma 1,2</p>	<p>In ciascun triennio l'iscritto è tenuto a svolgere attività di formazione professionale continua, per acquisire 90 CFP, di cui almeno 9 da crediti obbligatori* e con un minimo di 20 CFP per ogni anno</p> <p><i>* Crediti maturati per le seguenti materie: Ordinamento - Deontologia - Organizzazione dello studio professionale - Normativa antiriciclaggio - Tecniche di mediazione.</i></p>	90

CASI DI ESONERO		CFP per triennio
CASI DI ESONERO TOTALE:		
Iscritti all'ELENCO SPECIALE Art. 8, comma 3		0
<p>Iscritti che NON ESERCITANO la PROFESSIONE neanche occasionalmente (c.d. NEP)** Art. 8, comma 3</p> <p>** NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (NEP) – Stato riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni (Art. 8, comma 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non iscrizione alla CNPA, ne soggetto al relativo obbligo; • Non in possesso di partita IVA; • Non esercizio dell'attività, neanche occasionale, in qualsiasi forma. 		

CASI DI ESONERO TOTALE:		
<p>65 ANNI DI ETÀ compiuti nell'arco del Triennio Art. 6</p>	<p>In ciascun triennio sono tenuti ad acquisire 30 CFP, di cui almeno 9 da crediti speciali* e con un minimo di 7 CFP per ogni anno</p>	30
<p>MATERNITÀ / PATERNITÀ Art. 8, comma 1, lett. a)</p>	<p> Esonero riconosciuto alla Madre e al Padre purché la madre non goda dell'esonero, se iscritta anche lei all'albo, o non sia iscritta all'albo</p>	45
<p>SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO, MALATTIA, INFORTUNIO, ASSENZA DALL'ITALIA Art. 8, comma 1, lett. b)</p>	<p>Esonero riconosciuto solo per interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari</p>	0
<p>MALATTIA GRAVE CONIUGE, PARENTI E AFFINI 1° Art. 8, comma 1, lett. c)</p>	<p> Esonero riconosciuto solo per interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari</p>	0
<p>CAUSA DI FORZA MAGGIORE Art. 8, comma 1, lett. d)</p>	<p>Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero</p>	



NUOVO REGOLAMENTO FPC

ATTIVITÀ FORMATIVE			
ATTIVITÀ APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE		CREDITI	LIMITI PER ANNO
AGGIORNAMENTO Art. 1, comma 4	Seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti, congressi	1 ora = 1 CFP	nessuno
FORMAZIONE Art. 1, comma 5	Frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire	1 ora = almeno 1 CFP	nessuno
FORMAZIONE A DISTANZA Art. 3, comma 2	Formazione a distanza realizzata utilizzando piattaforme informatiche riconosciute dal Consiglio Nazionale	1 ora = 1 CFP	nessuno
ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI (ART. 16)			
ELENCO ATTIVITÀ		CREDITI	LIMITI PER ANNO
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale		1 ora = 3 CFP	15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale		1 ora = 3 CFP	15
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale		1 evento = 3 CFP	15
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative		3 CFP per ogni articolo di almeno 3500 battute 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro	15
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative		1 CFU = 2 CFP	16
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative		4 CFP	10
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili		5 CFP per ogni sessione	10
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini Territoriali e loro Fondazioni		1 riunione = 2 CFP	16
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali ed internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale		1 riunione = 2 CFP	16
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee		1 riunione = 2 CFP	S.L.
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni		1 riunione = 2 CFP	10
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini Territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo		1 riunione = 2 CFP	4
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia ed all'Estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4)		Il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	10
p) Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità Indipendenti o altre Istituzioni Pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore		1 ora = 1 CFP	10
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/Organizzazioni costituite dagli Ordini Territoriali o dal Consiglio Nazionale		1 riunione = 2 CFP	16



NUOVO REGOLAMENTO FPC

NOVITA'

FUNZIONI SPECIFICHE – FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Iscritti nel registro dei
REVISORI LEGALI

Le esenzioni dallo svolgimento dell'attività formativa previste dal nuovo Regolamento FPC, **non esonerano** dall'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione del registro dei Revisori legali.

Iscritti nell'elenco dei
REVISORI degli ENTI LOCALI

Le esenzioni dallo svolgimento dell'attività formativa previste dal nuovo Regolamento FPC, **non esonerano** dall'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione nell'elenco dei Revisori degli Enti Locali.

GESTORI DELLA CRISI
da Sovraindebitamento
Art. 7

La partecipazione a corsi di formazione, di durata non inferiore a 12 ore, che hanno a oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore **consente** di assolvere l'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento.